



N. 787-A

Relazione orale
Relatrice DI GIROLAMO

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

nella seduta del 2 luglio 2019

Comunicato alla Presidenza il 4 luglio 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

**d'iniziativa dei senatori SANTILLO, PERGREFFI, PATUANELLI, COLTORTI,
DI GIROLAMO, DE FALCO, DESSÌ, LUPO e RICCIARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2018

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Santillo ed altri
e testo degli articoli formulato dalla Commissione » 6

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

5 febbraio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– in via generale, si segnala che il provvedimento non prevede alcun tipo di sanzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi imposti;

– con riferimento all'articolo 2, comma 1, appare opportuno individuare più precisamente quali siano i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto ai quali si riferisce l'obbligo di sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica. In particolare, la dicitura «enti di Stato», per quanto utilizzata comunemente in ambito aeroportuale, non consente di individuare in maniera univoca e puntuale le amministrazioni pubbliche a cui ci si riferisce e sembra altresì escludere le amministrazioni regionali e locali.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Con riferimento all'emendamento 2.1, che si propone di escludere gli «enti di Stato» dall'ambito di applicazione del disegno di legge, si ribadisce, tuttavia, quanto osservato sul testo circa l'utilizzo di tale espressione.

su ulteriori emendamenti

13 giugno 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PESCO)

sul disegno di legge

28 marzo 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, comma 1, le parole: « inclusi gli enti di Stato » siano sostituite dalle seguenti: « esclusi gli enti pubblici »;
- sia soppresso l'articolo 4;
- dopo l'articolo 5, sia inserito il seguente:

« Art. 6. – (*Clausola di invarianza finanziaria*) – Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ENAC e le amministrazioni preposte alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

Il parere è altresì reso nel presupposto che dall'articolo 2, comma 2, non derivino, per effetto dell'eventuale incremento dei diritti aeroportuali o di incentivi tariffari, conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica.

su emendamenti

2 aprile 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4 e 2.6.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

su ulteriore emendamento

10 aprile 2019

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 2.1 (testo 2), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

A rettifica del parere reso in data 2 aprile 2019, formula un parere non ostativo sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito applicativo dell'articolo 2, nonché della previsione secondo cui l'ENAC e le altre amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione della legge con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In generale, la Commissione osserva come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali.

su ulteriori emendamenti

25 giugno 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (testo 3), nel presupposto che l'articolo 2 venga modificato conformemente al parere reso dalla Commissione sul testo lo scorso 28 marzo e al conseguente emendamento 2.100, al fine di escludere gli enti pubblici dall'ambito applicativo della norma.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.5 (testo 2) e 3.100.

Infine, come già espresso nel parere reso lo scorso 10 aprile, la Commissione ribadisce come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SANTILLO ED ALTRI

Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.

Art. 2.

(Sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica)

1. Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto, inclusi gli enti di Stato, sostituiscono o convertono automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

Art. 1.

*(Ambito di applicazione)**Identico*

Art. 2.

*(Sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature **azionati da** motori endotermici con automezzi e attrezzature **ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno**)*

1. Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto, **esclusi** gli enti **pubblici**, sostituiscono o convertono automezzi e attrezzature **azionati da** motori endotermici con automezzi e attrezzature **ad alimentazione elettrica, ibrida, di cui al-**

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Santillo ed altri)

2. Le società di gestione aeroportuale realizzano i necessari impianti di ricarica o rifornimento per l'alimentazione degli automezzi e attrezzature di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Programma di sostituzione e conversione)

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma di sostituzione e conversione degli automezzi e attrezzature di cui all'articolo 2 della presente legge nonché dei relativi impianti di ricarica o rifornimento, tenuto conto della classificazione degli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

l'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, o ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli automezzi e alle attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo, preventivamente autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale. Sono, in ogni caso, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli automezzi e le attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale.

3. Le società di gestione aeroportuale realizzano i necessari impianti di ricarica o rifornimento e, ove opportuno, di accumulo per l'alimentazione degli automezzi e attrezzature di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Programma di sostituzione e conversione)

1. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma di sostituzione e conversione degli automezzi e attrezzature di cui all'articolo 2 della presente legge nonché dei relativi impianti di ricarica o rifornimento e, ove opportuno, di accumulo, tenuto conto della classificazione degli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015,

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Santillo ed altri)

2015, n. 201, e in proporzione al traffico passeggeri medio registrato nel triennio 2015/2017 su ciascuno scalo.

2. Il programma, che è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto della quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e attrezzature già in uso presso ciascuno scalo.

Art. 4.

(Vincolo di reversibilità)

1. Per gli automezzi o per le attrezzature adibiti allo svolgimento dei servizi di assistenza a terra di cui al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, l'ENAC adotta opportuni provvedimenti per garantirne la reversibilità in caso di avviamento, prima del completo ammortamento degli automezzi o delle attrezzature incentivate, dei soggetti autorizzati a fornire i servizi.

Art. 5.

(Vigilanza)

1. L'ENAC vigila sulla realizzazione del programma di sostituzione e conversione previsto dall'articolo 3 e adotta le iniziative necessarie per agevolare l'attuazione.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per attuare il programma di sostituzione e conversione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENAC riferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito ai risultati della realizzazione del programma di sostituzione e conversione e sull'attività di vigilanza.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

n. 201, e in proporzione al traffico passeggeri medio registrato **nell'ultimo** triennio su ciascuno scalo, **sulla base dei dati disponibili**.

2. Il programma, che è approvato con decreto del **Ministro** delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto della quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e attrezzature già in uso presso ciascuno scalo.

Soppresso

Art. 4.

(Vigilanza)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Santillo ed altri*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ENAC e le amministrazioni preposte alla predetta attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00